



Comune di Aliminusa
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 30.11.2023

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
- Art. 4 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
- Art. 5 – Misura delle sanzioni ridotte
- Art. 6 – Calcolo del ravvedimento operoso
- Art. 7 – Ravvedimento parziale
- Art. 8 – Comunicazione e supporto dell'ufficio tributi

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 9 – Norme finali
- Art. 10 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
2. Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
3. Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.

Art. 2

Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. Nell'ottica del pieno rispetto della cosiddetta "*tax compliance*", ossia nell'adempimento spontaneo del contribuente, viene messa in campo l'attività di controllo in capo all'ente comunale che avviene attraverso i principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente).

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte entrate comunali di natura tributaria.
2. Non può essere utilizzato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per violazioni:
 - a. derivanti da omessi versamenti
 - b. relative a parziali versamenti
 - c. per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sanabile mediante l'invio della denuncia entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per l'originaria presentazione. Decorsi i 90 giorni la dichiarazione di considera omessa.

Art. 5

Misura delle sanzioni ridotte

Per sanare irregolarità nel versamento di imposte, il Contribuente può usufruire:

- del c.d. "**ravvedimento sprint**", esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, che prevede sanzioni pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi nella misura legale;
- del c.d. "**ravvedimento breve**", esercitabile per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°, che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%) oltre agli interessi nella misura legale;
- del c.d. "**ravvedimento intermedio**", esercitabile per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°, che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), oltre agli interessi nella misura legale;
- del c.d. "**ravvedimento lungo**", esercitabile per versamenti eseguiti entro 1 anno o, se è prevista la dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa. Detto ravvedimento prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), oltre agli interessi nella misura legale;

- del c.d. "**ravvedimento biennale**", esercitabile per versamenti eseguiti oltre un anno o, se è prevista la dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa. Detto ravvedimento prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), oltre agli interessi nella misura legale;
- del c.d. "**ravvedimento ultra annuale**", esercitabile per versamenti eseguiti oltre due anni o, se è prevista la dichiarazione, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa. Detto ravvedimento prevede sanzioni **pari ad 1/6 del** minimo (5,00%), oltre agli interessi nella misura legale.

Inoltre, è possibile usufruire del "ravvedimento operoso" in caso di omessa presentazione della dichiarazione, versando una sanzione pari ad 1/10 del minimo a condizione che questa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

momento del ravvedimento	sanzione edittale	riduzione da ravvedimento	sanzione ridotta da ravvedimento
entro i primi 14 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,5%
dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
dal 91° giorno ed entro 1 anno	30%	1/8	3,75%
oltre un anno	30%	1/7	4,29%
oltre due anni	30%	1/6	5%

Art. 6

Calcolo del ravvedimento operoso

Al fine di sanare la propria posizione debitoria, la somma che il contribuente deve versare viene determinata sommando i seguenti valori che vanno versati contestualmente:

- a) La somma omessa;
- b) L'importo della sanzione che viene determinata sulla base del precedente articolo;
- c) Gli interessi maturati giorno per giorno che vengono calcolati al tasso legale con la regola del *pro-rata temporis*.

Art. 7
Ravvedimento parziale

1. Il Contribuente può altresì utilizzare, con riguardo a tutti i tributi locali, l'istituto del ravvedimento, anche in caso di versamento frazionato, come disciplinato dagli articoli 13 e 13/bis, comma 1, del decreto legislativo n.472/1997, come successivamente integrati e modificati.
2. Detto istituto è utilizzabile solo se, e fin quando, la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza

Art. 8
Comunicazione e supporto dell'ufficio tributi

1. Effettuato il ravvedimento è onere del Contribuente darne comunicazione all'ufficio competente, fornendo i necessari supporti documentali, al fine di evitare l'avvio del procedimento di accertamento.
2. Nel caso in cui il Contribuente non sia nelle condizioni di determinare il corretto importo da versare, l'Ufficio Tributi, su istanza dello stesso, può calcolare il relativo versamento da effettuare.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.